



COMUNE DI LEI

PROVINCIA DI NUORO

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) - C.F. 00154860910 - C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 - Fax 40703

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Bando per l'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2026

(L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 e Decreto Ministero dei LL.PP. 7 giugno 1999)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE

Visto l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi previsti sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la Determinazione n. 68 del 07/10/2026 "L.431/98 Art.11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando pubblico e modulo di domanda annualità 2026."

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Sociale è stato approvato il presente Bando pubblico e il relativo modulo di domanda;
- che l'erogazione dei contributi agli aventi diritto inseriti in graduatoria avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dalla RAS;
- che l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di copia delle relative ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione mensile (o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo del canone di locazione mensile pattuito per l'anno 2026).

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine **perentorio di scadenza fissato per il giorno venerdì 30/10/2026** (termine fissato a pena di decadenza), sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione annualità 2026.

Art.1) Destinatari dei contributi

Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Lei in possesso dei seguenti requisiti:

1) **essere cittadino italiano** o di uno Stato aderente all'Unione Europea (i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs.vo n°286/98).

2) essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale e risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati di unità immobiliari di proprietà sia pubblica che privata sita nel Comune di Lei occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente.

3) appartenere ad una delle seguenti fasce di reddito:

- **FASCIA A)** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 15.908,10 annue**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **FASCIA B)** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 17.131,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e l'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6/04/1989 n. 13, in quanto non titolari di contratto di locazione.

Art.2) Requisiti della locazione

La locazione deve:

- 1) risultare da un contratto regolarmente registrato e in riferimento ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026;
- 2) sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo);

Il contratto di locazione:

- 1) non deve avere natura transitoria e deve essere occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 2) non deve risultare stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non legalmente separati;

L'alloggio non deve essere classificato come:

- alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nessun componente il nucleo familiare di appartenenza deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L. n°13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati e dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda.

Il locatario deve essere in regola con il pagamento del canone di locazione e non percepire per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente. In caso positivo il presente contributo sarà concesso per la parte eccedente nel limite del canone sostenuto dal richiedente.

Art. 3) Modalità di determinazione del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A e B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza sul canone.

L'entità dei contributi verrà calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari:

- A)** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla **fascia A** è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e **non può essere superiore a € 3.098,74;**
- B)** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla **fascia B** è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e **non può essere superiore a € 2.320,00;**

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, i contributi degli aventi diritto saranno soddisfatti in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, tenendo sempre presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il diritto del contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 31 dicembre 2026.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione (per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi).

Art.4) Documentazione da allegare alla domanda

Per poter accedere ai suddetti benefici gli interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Lei, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'area modulistica del Comune e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare

La domanda dovrà essere corredata da:

1. L'attestazione ISEE in corso di validità riferita all'intero nucleo familiare intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche (come da normativa vigente);
2. fotocopia del contratto di locazione registrato ai sensi della L. 431/98;
3. fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto o eventuale certificazione della cedolare secca;

4. fotocopia delle ricevute di pagamento dell'affitto per l'anno 2026, dettagliate con il riferimento del mese e dell'importo, l'intestazione e la firma del proprietario dell'abitazione;
5. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
6. per i soli cittadini extracomunitari, la fotocopia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98;
7. fotocopia intestazione rapporto bancario rilasciato dalla banca o posta con l'indicazione del codice iban.

Le domande di partecipazione al presente bando, dovranno essere presentate improrogabilmente **entro il termine perentorio del giorno venerdì 30/10/2026**, con le seguenti modalità:

- all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.lei.nu.it;
- presso l'ufficio protocollo del Comune di Lei.

Art. 5) Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in oggetto e fatte salve eventuali disposizioni statali contrarie.

Art. 6). Formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità. **Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.** Si procede alla formulazione di due distinte graduatorie (una per la fascia A e una per la fascia B) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo. Per ragioni di tutela alla riservatezza i beneficiari inseriti nella graduatoria saranno identificabili esclusivamente dagli stessi mediante il numero di protocollo rilasciato al momento di presentazione della domanda. **La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi**, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati. **In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.**

Art. 6). Perfezionamento consegna ricevute dei pagamenti canone del periodo successivo alla presentazione della domanda

Le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite al periodo successivo alla presentazione della domanda dovranno essere consegnate improrogabilmente **entro il 20.01.2027**.

Art. 7) Modalità di erogazione dei contributi

Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento mediante le modalità indicate da ciascun richiedente in sede di presentazione della domanda. I beneficiari del contributo a integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente ufficio del Comune, nei termini stabiliti, le ricevute dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento, fatte salve situazioni particolari, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi. Nel caso in cui le ricevute siano parziali, l'importo del contributo sarà diminuito proporzionalmente.

Art.8) Controlli e sanzioni

Il Comune istruisce le istanze verificando i requisiti dei richiedenti: - ai sensi dell'art. 71 del D.P.R n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS e/o di qualunque altro Ente certificante. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 9) Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, ai relativi decreti di attuazione ed alla DGR 28/11 del 31.07.2024.

Art. 10) Informativa sul trattamento dei dati personali

L'atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

Art. 11) Ufficio competente

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali

Telefono: 0785/40805 int. 1

Email: servsociali@comune.lei.nu.it

Lei, 07 Ottobre 2026

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Daniela Pianti

